



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1448**

Prot. n. 120D09U164

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Il giorno **12 Giugno 2009** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato.

In particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia, mentre l'art. 85 prevede disposizioni sulla certificazione di sostenibilità ambientale.

Per l'attuazione del capo II del precitato titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008, l'art. 89 stabilisce che con uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia per l'energia, sono disciplinati:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
- b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
- c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
- d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;
- e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
- f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
- g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
- h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
- i) la validità temporale dei certificati;
- j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3.

Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento deve stabilire inoltre:

- a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;

b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.

In osservanza di tali disposizioni, il Dipartimento Urbanistica e ambiente, sentita l'Agenzia provinciale per l'energia, ha elaborato il regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il regolamento è costituito da 13 articoli e da un Allegato; l'articolato disciplina le finalità, l'ambito di applicazione, i requisiti della prestazione energetica, gli interventi soggetti a certificazione energetica, l'attestato di certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, il coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano, la vigilanza, la targa energetica, il marchio e reca le conseguenti disposizioni transitorie.

L'allegato reca i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica nonché la relativa metodologia di calcolo, in una versione più sintetica ma corrispondente al testo contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale 2167 del 20 ottobre 2006.

La proposta di regolamento è stata sottoposta all'esame delle strutture di staff in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2005, n. 2640 e successive modificazioni.

Il regolamento è stato sottoposto inoltre all'esame del Consiglio delle autonomie locali, il quale si è espresso, con osservazioni, in data 12 dicembre 2008, come risulta dalla nota del Presidente del Consiglio prot. n. 08-0000711 del 17 dicembre 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il regolamento recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di incaricare il Presidente della Giunta provinciale di emanare, con suo decreto, il regolamento di cui al punto 1).

FS